

CROCE ROSSA ITALIANA



UMANITÀ
IMPARZIALITÀ
NEUTRALITÀ
INDIPENDENZA
VOLONTARIATO
UNITÀ
UNIVERSALITÀ

REGOLAMENTO DELLA CROCE ROSSA ITALIANA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

REGOLAMENTO DELLA CROCE ROSSA ITALIANA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

(Art. 125 del D.Lgs. 163 del 12/04/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”)

ART. 1 OGGETTO

ART. 2 CAMPO DI APPLICAZIONE

ART. 3 DEFINIZIONE DEL CONCETTO DI IMPREVEDIBILITA'

ART. 4 DIVIETO DI FRAZIONAMENTO

ART. 5 AUTORIZZAZIONI

ART. 6 PREQUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE

ART. 7 DITTE NON INSERITE NELL'ELENCO

ART. 8 MODALITA' DI ESECUZIONE

ART. 9 AMMINISTRAZIONE DIRETTA

ART. 10 COTTIMO FIDUCIARIO

ART. 11 MODALITA' DI CONCLUSIONE DEI CONTRATTI

ART. 12 CONTENUTO DEL CONTRATTO

ART. 13 PROVEDIMENTI IN CASO DI SOMMA URGENZA

ART. 14 PERIZIA SUPPLETIVA PER MAGGIORI SPESE

ART. 15 RITARDO E INADEMPIMENTI NELL'ESECUZIONE LAVORI

ART. 16 GARANZIE

ART. 17 PAGAMENTI

ART. 18 CONTABILITA' DEI LAVORI

ART. 19 NORME APPLICABILI

ART. 20 INCARICHI PER SERVIZI DI INGEGNERIA

ART. 21 ENTRATA IN VIGORE

ART. 1

OGGETTO

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 163 del 12/04/2006 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", le modalità, i limiti e le procedure per i lavori da eseguirsi in economia.
2. Disciplina, inoltre, ai sensi del combinato disposto degli articoli 91, comma 2 e 125, comma 11, del D.Lgs. 163 del 12/04/2006, l'affidamento dei servizi di ingegneria, di importo inferiore a euro 100.000,00 relativi ai lavori.
3. In presenza di contratti misti, quando comprendano lavori, servizi e/o forniture si applicherà il presente Regolamento qualora i lavori assumano un rilievo superiore al 50%.
4. Si applicano, nei limiti di compatibilità al D.Lgs. 163/2006 e fino all'entrata in vigore del Regolamento previsto dall'articolo 5 del medesimo, il Regolamento approvato con D.P.R. n. 554/99 e s.m. ed il D.P.R. n. 34 del 25/01/2000.

ART. 2

CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Si possono eseguire in economia i lavori il cui corrispettivo non superi l'importo di euro 200.000,00=, IVA esclusa, che rientrino in una delle seguenti categorie:
 - a) manutenzione straordinaria ed ordinaria o riparazione di beni immobili, aree a verde, impianti, apparecchiature, per eventi imprevedibili e quando non è possibile ricorrere ai normali sistemi di affidamento; si intendono per - beni immobili - immobili strumentali e fabbricati presi in affitto, nei casi in cui per legge o per contratto le spese siano a carico del locatario (appartamenti, magazzini, garage, ecc...); - impianti - impianti tecnologici (impianti elettrici, telefonici, impianti informatici (reti e loro componenti), di riscaldamento, di condizionamento, idrici-sanitari, di sicurezza, di supervisione e di controllo, impianti elevatori, ecc...);

- b) manutenzione straordinaria ed ordinaria o riparazione degli immobili, ed impianti sopraccitati il cui importo non sia superiore a euro 100.000,00=, IV A esclusa;
 - c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
 - d) lavori non differibili dopo un infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
 - e) lavori necessari per la compilazione di progetti;
 - f) completamento di opere o impianti a seguito di procedure di risoluzione del contratto e di esecuzione in danno, qualora sussista l'urgenza di completare i lavori;
 - g) servizi di ingegneria relativi ai lavori: incarichi di progettazione, di Direzione Lavori, Coordinamento sicurezza, collaudo e di supporto al RUP, di importo inferiore a euro 100.000,00=, IVA esclusa.
2. Qualora nei progetti, regolarmente approvati e finanziati, siano previsti, nell'ambito delle somme a disposizione, contratti per lavori da eseguirsi in economia, a loro si applicano le norme del presente Regolamento.

ART. 3

DEFINIZIONE DEL CONCETTO DI IMPREVEDIBILITA'

1. Ai fini del presente regolamento si considerano imprevedibili tutti gli interventi derivanti da situazioni che non è possibile programmare e quelli che derivano da casualità ed accidentalità.

ART. 4

DIVIETO DI FRAZIONAMENTO

1. E' vietato frazionare artificiosamente qualsiasi lavoro che abbia carattere unitario, al fine di avvalersi in modo improprio e non corretto del presente Regolamento.
2. Non sono considerate frazionamenti artificiosi le suddivisioni d'interventi che derivino da oggettivi motivi tecnici individuati dalla relazione del Responsabile del procedimento.

ART. 5

AUTORIZZAZIONI

1. L'esecuzione dei lavori in economia è autorizzata dal Dirigente Responsabile, nell'ambito degli obiettivi e dell'assegnazione della quota di bilancio annuale, con provvedimento motivato.
2. Nello stesso provvedimento viene individuato il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), che provvede direttamente all'effettuazione dell'iter per la realizzazione dei lavori, nel rispetto delle previsioni contenute nei progetti di competenza.
3. All'atto dell'affidamento dei lavori il Responsabile del Procedimento verifica che la spesa da sostenere rientri nell'ambito dell'autorizzazione assegnata.
4. L'ordinazione della spesa viene disposta dal Dirigente responsabile con lettera o con contratto, secondo l'importo e previa assunzione del relativo impegno di spesa.
5. La liquidazione delle relative fatture è autorizzata dal Dirigente Responsabile.
6. In caso di urgenza e di somma urgenza si osservano le disposizioni di cui all'Art. 13 del presente Regolamento.

ART. 6

PREQUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE

1. Ai fini dell'affidamento dell'esecuzione di lavori in economia, l'Amministrazione forma un Albo delle imprese, suddividendole per categorie lavori.
2. L'albo è utilizzato per l'espletamento di gare informali di cottimo per l'esecuzione di opere o lavori.
3. L'Albo ha durata annuale ed è formato previa emissione di bando.
4. Il bando è affisso all' Albo Pretorio e pubblicato sul sito internet dell'Amministrazione.

5. Si provvederà all'aggiornamento dell'Albo all'inizio di ogni anno e all'inizio di ogni anno si prende atto con determinazione dirigenziale dell'elenco aggiornato.
6. Ai fini dell'inserimento nell'elenco sono richiesti:
 - i requisiti di ordine generale previsti dall'art. 38 del D.Lgs. 163/2006;
 - i requisiti di ordine tecnico-organizzativi di cui all'art. 28 del D.P.R. 34/2000;
7. Tali requisiti potranno essere oggetto di autocertificazione nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
8. L'albo è suddiviso in sezioni per categorie di lavori.
9. Le Imprese iscritte nell'elenco hanno l'obbligo dell'aggiornamento, nei termini di legge, della documentazione comprovante i requisiti in loro possesso.
10. Qualora un'Impresa perda per qualunque motivo uno dei requisiti di cui al precedente comma, essa è sospesa dall'elenco, fino a quando non ne rientri in possesso.
11. Costituisce altresì causa di esclusione dall'elenco, per la durata dell'anno, il mancato rispetto dei termini e delle condizioni definiti nel contratto o concordati all'atto di affidamento dei lavori.
12. La cancellazione dall'Albo verrà comunicata a mezzo posta.

ART. 7

IMPRESE NON INSERITE NELL'ALBO

1. Per l'esecuzione dei lavori in economia, l'Amministrazione a può rivolgersi ad Imprese non inserite nell'Albo nei seguenti casi:
 - quando L'Albo non sia, per giustificati motivi, istituito;
 - quando, per la categoria dei lavori oggetto di affidamento, non risulti iscritta alcuna Impresa, malgrado l'espletamento della procedura di cui all'art. 6;
 - quando nella categoria dei lavori oggetto di affidamento risulta iscritta un'unica impresa;

- quando, per la categoria dei lavori oggetto di affidamento, nessuna delle Imprese iscritte nell'Albo risulti disponibile nel termine indicato dal Responsabile del Procedimento.

ART. 8

MODALITA' DI ESECUZIONE

1. I lavori e le opere in economia possono essere eseguiti con i seguenti sistemi:
 - in amministrazione diretta;
 - per cottimo fiduciario;

ART. 9

AMMINISTRAZIONE DIRETTA

1. Sono eseguiti in amministrazione diretta i lavori, di importo non superiore a euro 50.000,00=, Iva esclusa, per i quali non occorra l'intervento di alcun imprenditore.
2. Il Responsabile del Procedimento organizza i lavori, utilizzando i dipendenti dell'Amministrazione o personale eventualmente assunto, nel rispetto della normativa sull'accesso al pubblico impiego ed impiegando i materiali ed i mezzi di proprietà o in uso.
3. Qualora l'Amministrazione risulti sprovvista di materiali e di mezzi per l'esecuzione di lavori in amministrazione diretta, il Responsabile del procedimento acquista i materiali e noleggia i mezzi eventualmente necessari per la realizzazione dell'opera.

ART. 10

COTTIMO FIDUCIARIO

1. Sono eseguiti a cottimo fiduciario i lavori per i quali si renda necessario, ovvero opportuno l'affidamento ad una o più imprese.

2. L'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento.
3. Il RUP, secondo la categoria, la tipologia e l'importo del lavoro, individua le imprese attingendo dall'Albo, redatto per categorie di lavori, di cui al precedente art. 6, ovvero, individua imprese non inserite, nei casi di cui all'Art. 7, con le seguenti procedure:
 - per i lavori di importo inferiore a euro 20.000,00=, Iva esclusa, si procede, con il criterio della "rotazione" tra le imprese iscritte all'Albo e qualificate per la categoria di lavoro prevista, ad affidamento diretto;
 - per importi superiori ad euro 20.000,00 e fino a euro 200.000,00=, IVA esclusa, con il criterio della "rotazione" tra le imprese iscritte all'Albo e qualificate per la categoria di lavoro prevista, si invitano a presentare preventivo almeno cinque imprese.
4. La richiesta di presentazione dell'offerta, da inoltrare alle imprese tramite lettera o altro atto scritto (telegramma, telefax, e-mail) deve allegare il Capitolato speciale di appalto e/o contenere o fornire le indicazioni essenziali sui seguenti elementi:
 - l'oggetto della prestazione;
 - le eventuali garanzie;
 - le caratteristiche tecniche;
 - la qualità e la modalità di esecuzione;
 - le penali in caso di mancato rispetto dei termini e delle modalità contrattuali
 - le modalità di pagamento;
 - la facoltà per l'Amministrazione di provvedere all'esecuzione dell'obbligazione a spese della impresa aggiudicatrice e di rescindere il contratto mediante semplice denuncia, nei casi in cui la stessa sia inadempiente;
 - l'obbligo del cottimista di uniformarsi a sua cura e spesa, e sotto la sua responsabilità, alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti per

l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro, contro le malattie, contro l'invalidità e vecchiaia, contro la disoccupazione ed alle disposizioni vigenti sulla osservanza dei contratti collettivi di lavoro;

- quant'altro ritenuto necessario per meglio definire la natura dell'intervento.

5. Per l'affidamento dei lavori mediante cottimo, previa gara informale, si applica il criterio del massimo ribasso; la procedura di esclusione automatica non è esercitabile.
6. Tutti i preventivi richiesti sono conservati agli atti.
7. Nei casi di specialità e/o urgenza e/o per motivi di comprovata convenienza per l'Amministrazione, debitamente e dettagliatamente evidenziati con apposita relazione tecnica, si può procedere ad affidamento diretto anche per i lavori di importo inferiore a euro 40.000,00=, IVA esclusa.

ART. 11

MODALITA' DI CONCLUSIONE DEI CONTRATTI

1. Alla stipula dei contratti di cottimo fiduciario provvede direttamente il Dirigente competente; qualora l'importo contrattuale sia inferiore a euro 20.000,00, IVA esclusa, la stipula avviene mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi del commercio, anche a mezzo telefax o strumenti informatici o telematici o anche mediante sottoscrizione dello schema contrattuale predisposto dalla controparte, nonché mediante sottoscrizione a piè del Capitolato o del disciplinare, a cura del Dirigente competente, il quale ne curerà altresì la conservazione.
2. Per i cottimi di lavori di importo superiore a euro 20.000,00=, IVA esclusa, il Dirigente sottoscriverà un contratto di cottimo mediante scrittura privata.

ART. 12

CONTENUTO DEL CONTRATTO

1. Nel contratto di cottimo saranno indicati:
 - l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
 - i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
 - le condizioni di esecuzione;
 - il tempo di esecuzione dei lavori;
 - le modalita' di pagamento;
 - le penalita' in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell'art. 120 del D.P.R. n. 554/99.
2. Il Dirigente competente forma e tiene costantemente aggiornato un Repertorio dei contratti/lettere-contratto, relativi alle procedure in economia.

ART. 13

PROVVEDIMENTI IN CASO DI URGENZA E SOMMA URGENZA

1. In caso di somma urgenza e cioè quando non è consentito alcun indugio nell'esecuzione dei lavori, il Responsabile del procedimento o il tecnico che per primo si reca sul posto e accerta i fatti, redige un apposito verbale, nel quale sono indicati i motivi dello stato di somma urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo e dispone l'immediata esecuzione dei lavori anche con affidamento diretto, entro il limite di euro 200.000,00=, IVA esclusa o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio per la pubblica incolumità.

2. L'esecuzione dei lavori in casi di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o più imprese individuate dal Responsabile del procedimento o dal tecnico da lui incaricato.
3. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario e, in mancanza di accordo, è possibile comunque ingiungere l'esecuzione dei lavori ai prezzi fissati dall'Amministrazione, salva la facoltà dell'appaltatore di formulare specifica riserva.
4. Il Responsabile del procedimento compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, al Dirigente competente, che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori.
5. Nel caso in cui il Dirigente non approvi i lavori ordinati, si procederà alla liquidazione delle sole spese relative alle opere già realizzate.

ART. 14

PERIZIA SUPPLETIVA PER MAGGIORI SPESE

1. Ai sensi dell'art. 148 del D.P.R. 554/99, ove durante l'esecuzione dei lavori in economia, la somma disponibile si rilevi insufficiente, il Responsabile del procedimento presenta una perizia suppletiva al Dirigente, per chiedere l'autorizzazione sulla eccedenza di spesa.
2. In nessun caso, comunque, la spesa complessiva può superare i limiti di cui all'art. 2.

Art. 15

RITARDO E INADEMPIENZE NELL'ESECUZIONE LAVORI

1. In caso di ritardo, mancato e ingiustificato rispetto dei termini e delle condizioni stabilite nel contratto/lettera-contratto, con il quale viene affidato l'incarico

all'Impresa individuata per l'esecuzione dei lavori, alla medesima si applicano le penali stabilite e in detto atto previste esplicitamente.

2. Inoltre l'Amministrazione, decorsi infruttuosamente quindici giorni dall'invio di formale ingiunzione, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ha facoltà di disporre l'esecuzione di tutto o parte del lavoro a spese dell'Impresa medesima.
3. E' fatto salvo, in ogni caso, il diritto dell'Amministrazione al risarcimento del danno derivante dal ritardo, mancato e ingiustificato rispetto dei termini e delle condizioni stabilite, da recuperarsi, senza ulteriori formalità, dalle somme spettanti per le prestazioni già eseguite.

Art. 16

GARANZIE

1. La stazione appaltante, a proprio insindacabile giudizio, in relazione all'entità, rilevanza e natura dei lavori, può prevedere la costituzione delle garanzie di cui all'articolo 75 del D.lgs. 163/2006, nell'atto di richiesta di presentazione del preventivo.
2. Nei limiti dell'importo di euro 100.000,00= le Imprese sono, di norma, esonerate dalla costituzione della garanzia fidejussoria a fronte degli obblighi da assumere con la stipula del contratto di cottimo fiduciario.

ART. 17

PAGAMENTI

1. Per essere ammesse al pagamento le fatture e le note relative ai lavori in economia devono:
 - essere corredate dall'autorizzazione alla spesa di cui all'art. 5

- essere corredate dal certificato di regolare esecuzione redatto dal Responsabile del procedimento.
- 2. Per importi inferiori a euro 20.000,00 il certificato di regolare esecuzione è sostituito da una dichiarazione di eseguito lavoro apposta sulla fattura.

ART 18

CONTABILITA' DEI LAVORI IN ECONOMIA

1. Il Responsabile del procedimento redige gli stati di avanzamento dei lavori, previa effettuazione della contabilità degli stessi in contraddittorio tra le parti.

ART. 19

NORME APPLICABILI

1. Ai lavori in economia si applicano le norme vigenti in materia di lotta alla delinquenza mafiosa, alla criminalità organizzata, oltre che al rispetto della sicurezza secondo quanto disposto D.Lgs. 494/96.
2. Gli affidamenti tramite cottimo sono soggetti a post-informazione mediante comunicazione all'Osservatorio e pubblicazione nell'Albo della stazione appaltante dei nominativi degli affidatari.
3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento valgono, in quanto applicabili, leggi e regolamenti vigenti in materia.

ART. 20

INCARICHI PER SERVIZI DI INGEGNERIA

1. Per gli incarichi relativi ai servizi di ingegneria di importo inferiore a euro 20.000,00 si procede con l'affidamento diretto su proposta del Responsabile del procedimento con procedura in economia.
2. Per gli incarichi di progettazione di importo superiore a euro 20.000,00= e fino a euro

100.000,00=, l'affidamento avviene con procedura negoziata, con pubblicazione di bando sul sito internet dell'Amministrazione ed all'Albo Pretorio, nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque professionisti, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato.

3. In tale bando vengono indicati:

- oggetto dell'incarico
- tempo per l'espletamento dell'incarico
- requisiti di partecipazione
- criteri di selezione
- modalità di presentazione della domanda
- motivi di esclusione
- ogni altra informazione ritenuta necessaria per la presentazione dei curricula.

4. L'incarico sarà affidato con provvedimento motivato del Dirigente responsabile, previa valutazione comparativa dei curricula presentati, verifica dell'esperienza e della capacità professionale.

ART. 21

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore contestualmente all'approvazione della deliberazione del Consiglio Direttivo Nazionale.